

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69°

ROMA - Sabato, 2 giugno 1928 - ANNO VI

Numero 129

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2809, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiuro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiuro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiuro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la preconstituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiuro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiuro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO**ORDINI CAVALLERESCHI.**

Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Revoca di onorificenza Pag. 2378

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1559. — REGIO DECRETO 26 maggio 1928, n. 1104.
Norme transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia Pag. 2378

1560. — REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1040.
Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione disposta in suo favore. Pag. 2381

1561. — REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 1041.
Contributo scolastico del comune di Susegana (Treviso). Pag. 2381

1562. — REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 1042.
Contributo scolastico del comune di Pederobba (Treviso) Pag. 2381

REGIO DECRETO 11 novembre 1927.
Approvazione della nomina del presidente e del vicepresidente della Federazione nazionale fascista dell'industria cotoniera italiana Pag. 2382

REGIO DECRETO 26 aprile 1928.
Proroga di poteri del Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto sperimentale per il caseificio meridionale, in Caserta Pag. 2382

REGIO DECRETO 6 maggio 1928.
Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale sindacale fascista fra funzionari di banca . Pag. 2382

REGIO DECRETO 6 maggio 1928.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria dei vini, dei liquori e prodotti affini Pag. 2382

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1928.
Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Teramo . . Pag. 2383

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1928.
Approvazione della nomina del direttore generale della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, dei liquori e dei prodotti affini Pag. 2383

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana. Pag. 2383

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1928.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire una propria agenzia in Taurianova ed una in Marina Franca . . Pag. 2383

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2384

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite Pag. 2387
Rettifiche d'intestazione Pag. 2388

Ministero dell'interno:
Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 16. Pag. 2390
Ordinanza di sanità marittima n. 7 del 1928 . . Pag. 2395

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'interno: Esami di abilitazione alla continuazione dell'esercizio delle arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere. Pag. 2395

Ministero della pubblica istruzione: Concorso alla borsa di studio William Ramsay, in Inghilterra, per l'anno scolastico 1928-29. Pag. 2396

Ministero degli affari esteri: Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a posti nel ruolo consolare . . . Pag. 2396

ORDINI CAVALLERESCHI**ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
E DELLA CORONA D'ITALIA****Revoca di onorificenza.**

Con R. decreto del 2 febbraio 1928, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, è stato revocato il R. decreto 9 gennaio 1910 che nominava cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia Chiappina Giuseppe fu Gesualdo.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1559.

REGIO DECRETO 26 maggio 1928, n. 1104.
Norme transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 marzo 1928, n. 1003;
Visto l'art. 3 del detto R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578;

Considerata l'opportunità, in attesa del regolamento generale, di stabilire alcune norme transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Funzionamento del Consiglio e delle Sezioni.

Art. 1.

Il Consiglio provinciale dell'economia può essere convocato in adunanza plenaria, oltre che nei casi previsti dagli articoli 13 e 15 della legge 18 aprile 1926, n. 731, anche nei casi e per gli oggetti che saranno stabiliti di volta in volta dalla Presidenza.

Le adunanze plenarie sono convocate e presiedute dal Prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 2.

Le adunanze di più Sezioni, per la trattazione di determinati oggetti di interesse comune alle Sezioni stesse, vengono ugualmente stabilite di volta in volta dalla Presidenza.

Esse sono presiedute dal presidente o, per delega di questo o del vice-presidente, dal presidente della Sezione composta del maggior numero di membri, con preferenza, in caso di parità, al presidente più anziano di età.

Art. 3.

Le adunanze delle singole Sezioni sono stabilite dal rispettivo presidente, previa autorizzazione della Presidenza anche nei riguardi degli oggetti da trattare.

Esse sono presiedute dal rispettivo presidente della Sezione o, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano di età.

Art. 4.

I funzionari di cui all'art. 4, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, fanno parte del Consiglio della Provincia ove hanno sede i rispettivi Uffici e nei riguardi di tali funzionari la Presidenza stabilisce in via di massima o di volta in volta la Sezione alla quale appartengono, nonchè le adunanze alle quali essi sono chiamati a intervenire in relazione alla materia da trattare.

Quando invece l'Ufficio abbia sede in un'altra Provincia, la Presidenza, per l'intervento alle adunanze del rispettivo funzionario, specialmente nella trattazione di oggetti di interesse interprovinciale, può avvalersi del disposto del medesimo art. 4, comma terzo, del citato R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071.

Le disposizioni dei due precedenti commi non trovano però applicazione nei casi esplicitamente disciplinati dai seguenti articoli 5, 6, 7 e 8.

Art. 5.

L'ispettore dell'industria e del lavoro, il direttore dell'Istituto di previdenza sociale e il provveditore alle opere pubbliche o l'ingegnere capo del Genio civile fanno parte di pieno diritto, con voto consultivo, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 marzo 1928, n. 1003, della Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio o dei Consigli provinciali dell'economia compresi nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Tuttavia, in luogo del provveditore alle opere pubbliche o dell'ingegnere capo del Genio civile, fa parte della detta Sezione lavoro e previdenza sociale un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici, delegato dal presidente del Magistrato alle acque, dall'Alto Commissario per Napoli e provincia, dal capo dell'Ispettorato della Maremma toscana o dai provveditori alle opere pubbliche nelle Provincie comprese totalmente o in prevalenza nei rispettivi compartimenti territoriali.

I detti funzionari potranno delegare lo stesso ingegnere capo del Genio civile o il titolare della Sezione autonoma o staccata del genio civile.

Nelle altre Provincie può far parte della Sezione lavoro e previdenza sociale, in luogo dell'ingegnere capo del Genio civile, il titolare della Sezione autonoma o staccata del Genio civile.

Nelle Provincie di nuova formazione, sprovviste di ufficio del Genio civile, fa parte della detta Sezione l'ingegnere capo del Genio civile della vecchia Provincia, nella quale il territorio della nuova era compreso.

Art. 6.

Alle adunanze della Sezione agricola e forestale, ove si trattino gli oggetti già di competenza dei cessati Comitati forestali, prendono parte di pieno diritto, con voto consultivo:

a) l'ufficiale della Milizia nazionale forestale preposto ai servizi forestali della legione nella cui circoscrizione la Provincia è compresa o un altro ufficiale da lui delegato;

b) il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura;

c) il provveditore alle opere pubbliche o l'ingegnere capo del Genio civile o gli altri funzionari secondo le specificazioni dell'art. 5.

Art. 7.

Quando la Sezione agricola e forestale tratti gli oggetti già di competenza dei Consigli agrari provinciali o delle Commissioni provinciali di agricoltura o del Comitato dell'Istruzione professionale dei contadini per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e del R. decreto-legge 3 aprile 1924, n. 534, sulla scuola professionale dei giovani contadini e corsi temporanei per contadini adulti, alle adunanze della Sezione stessa interviene di pieno diritto, con voto consultivo, il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura.

Art. 8.

Quando la stessa Sezione agricola e forestale tratti gli oggetti già di competenza dei Consigli agrari provinciali o delle Amministrazioni delle Provincie per l'applicazione della legge 21 giugno 1925, n. 1162, sulla disciplina della montaurina, alle adunanze della Sezione stessa intervengono di pieno diritto, con voto consultivo, il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura e il veterinario provinciale.

Il direttore della Cattedra e il veterinario provinciale intervengono del pari di pieno diritto, sempre con voto consultivo, in tutti gli oggetti della detta Sezione agricola e forestale che di fatto erano trattati dalle cessate Commissioni o Comitati zootecnici.

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio o delle Sezioni sono valide, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà dei componenti aventi voto deliberativo e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il rinvio dell'adunanza per difetto del numero degli intervenuti non può essere inferiore a cinque giorni, salvo i casi di speciale urgenza.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e il voto del presidente dell'adunanza prevale in caso di parità.

Quando la Sezione agricola e forestale tratti gli oggetti già di competenza dei cessati Comitati forestali e la definizione degli oggetti stessi sia dichiarata urgente dal presidente del Consiglio, l'adunanza, anche in prima convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti purchè siano presenti, oltre al presidente, almeno due membri della Sezione con voto deliberativo e l'ufficiale della Milizia nazionale forestale o il suo delegato di cui alla lettera a) del precedente art. 6.

Art. 10.

Le deliberazioni adottate in adunanza di una o più Sezioni sono soggette al visto del presidente del Consiglio, al fine

di accertare che non impegnino il bilancio consigliere, nè interferiscano con la materia di competenza di altre Sezioni.

La deliberazione di una o più Sezioni, portante comunque una influenza sul bilancio, ha valore di semplice proposta, in merito alla quale delibera il Consiglio in adunanza plenaria o, in caso di urgenza, la Presidenza del Consiglio stesso.

Quando la deliberazione non riporti il dettò visto perchè interferisce con la materia di competenza di altre Sezioni, il presidente del Consiglio deve convocare di urgenza le Sezioni interessate.

TITOLO II.

Funzionamento della Presidenza.

Art. 11.

Il prefetto, presidente del Consiglio, assistito dal vice-presidente e dai presidenti di Sezione, costituisce la Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia.

La Presidenza esercita i poteri del Consiglio e quelli sia delle Sezioni economiche, agricola e forestale, industriale, commerciale, marittima o mista, sia della Sezione lavoro e previdenza sociale, tanto nei casi di urgenza quanto nei casi in cui una o più delle Sezioni medesime siano comunque nell'impossibilità di funzionare.

Tuttavia, per la prima formazione degli albi degli esperti, preveduti dal R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, la designazione delle persone esperte nei problemi del lavoro, a termini dell'art. 20 del citato decreto 26 febbraio 1928, n. 471, è fatta dal prefetto sulla indicazione delle diverse Associazioni professionali legalmente riconosciute.

Art. 12.

Le deliberazioni della Presidenza sono valide quando il presidente sia assistito da almeno due degli altri componenti la Presidenza.

Tuttavia le deliberazioni della Presidenza stessa sono ugualmente valide sia nei casi di assoluta urgenza, sia se adottate in seconda convocazione indetta a cinque giorni di distanza dalla prima.

Art. 13.

Il vice-presidente del Consiglio provinciale dell'economia sostituisce ad ogni effetto il presidente:

a) nell'esercizio di tutti i poteri del presidente stesso in caso di impedimento;

b) nell'esercizio di determinate categorie di poteri, quando intervenga una delega da parte del presidente.

Il presidente può sempre revocare tale delega e può avocare a sé di volta in volta quei singoli poteri che ritenesse di dover esercitare direttamente.

Il presidente del Consiglio può delegare la firma di determinate categorie di atti del Consiglio stesso ai diversi presidenti di Sezione.

Art. 14.

In caso di delega di cui alla lettera b) del precedente articolo 13, il vice-presidente ha facoltà di convocare la Presidenza di sua iniziativa per la trattazione degli oggetti riguardanti la materia alla quale la delega stessa si riferisce, previa tempestiva notizia della convocazione e del relativo ordine del giorno al presidente.

Quando il presidente intervenga comunque all'adunanza, egli ne assume la presidenza con i poteri propri alla sua qualità.

Art. 15.

Le adunanze della Presidenza presiedute dal vice-presidente sono valide quando vi intervengano almeno due degli altri componenti la Presidenza stessa.

Le deliberazioni, in tal caso, sono valide quando riportino l'approvazione della maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del vice-presidente in caso di parità.

TITOLO III.

Disposizioni diverse.

Art. 16.

Il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia, oltre ad essere il segretario del Consiglio a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, è anche il segretario delle singole Sezioni e della Presidenza del Consiglio stesso.

Egli ha facoltà di farsi sostituire, nelle adunanze di una o più Sezioni, da altro funzionario dell'Ufficio provinciale dell'economia.

L'incarico di riferire sugli oggetti trattati dal Consiglio o dalle Sezioni può essere affidato dalla Presidenza sia ai componenti il Consiglio stesso con voto deliberativo o consultivo, e anche ai funzionari che comunque siano chiamati ad intervenire alle adunanze, sia al direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia.

Art. 17.

Nei riguardi dell'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, in materia di boschi e terreni montani, sentito l'ufficiale della Milizia nazionale forestale o l'ufficiale da lui delegato di cui al precedente articolo 6, il presidente della Sezione agricola e forestale potrà, in caso di urgenza, adottare i necessari provvedimenti, disponendo in pari tempo la convocazione della Sezione per la ratifica.

Agli accertamenti previsti dai citati decreti possono essere delegati dalla Sezione agricola e forestale anche i funzionari che hanno voto consultivo.

L'incarico di tali accertamenti può essere dato direttamente dal presidente della Sezione agricola e forestale.

Art. 18.

La Sezione del Consiglio competente per ragione di materia può stabilire che alla amministrazione delle singole aziende, istituzioni e gestioni speciali del Consiglio, in nome di questo e con ogni effetto di legge, sia preposto uno speciale Comitato.

La deliberazione è soggetta a ratifica del Consiglio e all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Il Comitato sarà composto di membri della competente Sezione, ed eccezionalmente delle altre Sezioni, e a far parte di esso potranno anche essere chiamati, secondo la loro competenza, i membri di cui all'articolo 4, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, che anche in tale caso avranno voto consultivo.

Tale Comitato sarà presieduto dal presidente della competente Sezione e quando l'azienda, istituzione o gestione speciale interessi più Sezioni, il Comitato sarà presieduto dal vice-presidente.

Ogni altra norma sarà stabilita nella deliberazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Uffici di collocamento di cui al R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Art. 19.

Sono soggette ad approvazione del Ministero dell'economia nazionale tutte le deliberazioni che determinino movimenti di entrate o di uscite o variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, pel titolo e per l'entità, da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero.

Il Ministero dell'economia nazionale, su richiesta del Consiglio interessato, può disporre che determinate deliberazioni, specificate pel titolo e per l'entità del movimento o delle variazioni che determinano, non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente.

Anche per queste ultime deliberazioni resta però fermo il disposto dell'art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

Art. 20.

I Comizi agrari dovranno deliberare o il loro assorbimento da parte dei Consigli provinciali dell'economia o la trasformazione in enti di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770, o la trasformazione in Consorzi agrari o Società anonime cooperative a norma dell'art. 35 della legge 18 aprile 1926, n. 731, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Inoltre, entro il termine pure perentorio dei successivi tre mesi, debbono provvedere a tutti gli atti conseguenti alla deliberazione adottata.

I Comizi che lasceranno trascorrere inutilmente il primo dei detti termini per la deliberazione o il secondo pel compimento dei relativi atti potranno essere assorbiti di pieno diritto dai Consigli provinciali dell'economia ove hanno la loro sede.

In ogni caso, tanto l'assorbimento comunque da parte dei Consigli provinciali dell'economia quanto la trasformazione in enti di cui alla detta legge 19 giugno 1913, n. 770, o in Consorzi agrari o Società anonime cooperative, sono soggetti all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale.

Intervenendo la deliberazione pel detto assorbimento o per la trasformazione, il Ministro per l'economia nazionale nell'interesse della generalità può stabilire speciali condizioni anche nei riguardi della destinazione del patrimonio alle quali l'assorbimento o la trasformazione stessa è consentita.

Quando il Ministro per l'economia nazionale non approvi comunque l'assorbimento o la trasformazione, il Comizio è posto in liquidazione a norma di legge.

Tutti i provvedimenti adottati dai Comizi agrari successivamente all'entrata in vigore della citata legge 18 aprile 1926, n. 731, sono soggetti ad approvazione del medesimo Ministro per l'economia nazionale il quale potrà provocarne la modificazione perchè siano posti in armonia con le disposizioni del presente articolo.

Art. 21.

Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fatta eccezione di quelle dell'art. 19, che entrano invece in vigore alla scadenza di tre mesi dalla detta pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO
— VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 1. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1560.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1040.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione disposta in suo favore.

N. 1040. R. decreto 26 aprile 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.500.000 e di un appezzamento di terreno fabbricabile, disposta in suo favore dalla signorina Adelina De Marchi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1561.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 1041.

Contributo scolastico del comune di Susegana (Treviso).

N. 1041. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Susegana, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 24.948.65 col R. decreto 27 maggio 1926, n. 1472, viene elevato a lire 25.258.65 a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1562.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 1042.

Contributo scolastico del comune di Pederobba (Treviso).

N. 1042. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Pederobba, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 8345.58 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 138, viene elevato a L. 10.745.58 a decorrere dal 1° ottobre 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 11 novembre 1927.

Approvazione della nomina del presidente e del vice-presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria cotoniera italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il proprio decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma secondo, della legge 3 aprile 1926, n. 563; l'art. 1, comma primo, del proprio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonché l'art. 36, comma ultimo, dello statuto della Confederazione suddetta;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1927, n. 539, con cui fu concesso il riconoscimento alla Federazione nazionale fascista dell'industria cotoniera italiana, aderente alla Confederazione predetta;

Visto l'art. 25 dello statuto della menzionata Federazione;

Vista la istanza con la quale la Confederazione generale fascista dell'Industria italiana chiede l'approvazione delle nomine del presidente e del vice-presidente della Federazione stessa;

Ritenuto che le nomine in parola sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le nomine dei sottoelencati dirigenti della Federazione nazionale fascista dell'industria cotoniera italiana:

- 1° Gr. uff. ing. Carlo Tarlarini, presidente;
- 2° Cav. Giuseppe Marelli, vice-presidente.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1928.

Proroga di poteri del Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto sperimentale per il caseificio meridionale, in Caserta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del R. decreto 11 giugno 1922, che istituisce in Napoli un Istituto sperimentale per il caseificio meridionale;

Visto l'art. 13 del R. decreto 7 aprile 1927, n. 739, che trasferisce a Caserta la sede dell'Istituto medesimo;

Visto il R. decreto 5 agosto 1927, col quale l'on. prof. Teodoro Morisani veniva nominato Regio commissario di detto Istituto, col compito di amministrarne i fondi e di iniziare le pratiche occorrenti per l'impianto dell'Istituto medesimo;

Riconosciuta la necessità di prorogare la durata dei poteri del commissario dell'Istituto suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I poteri del Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto sperimentale per il caseificio meridionale, on. prof. Teodoro Morisani, di cui al R. decreto 5 agosto 1927 sopra indicato, sono prorogati per la durata di mesi sei.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale sindacale fascista fra funzionari di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1927, n. 381, di riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale sindacale fascista fra i funzionari di banca, aderente alla Confederazione generale bancaria fascista;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista la deliberazione in data 28 gennaio 1928 del Consiglio direttivo dell'Associazione predetta, con cui viene riconfermata la nomina del gr. uff. Evaristo Armani a presidente dell'Associazione stessa;

Ritenuto che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. Evaristo Armani a presidente dell'Associazione nazionale sindacale fascista fra funzionari di banca.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria dei vini, dei liquori e prodotti affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 15, ultimo comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e

prodotti affini, approvato con Nostro decreto 19 maggio 1927, n. 926;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Vittorio Gervasio a presidente della menzionata Federazione, ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. Vittorio Gervasio a presidente della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1928.

Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Teramo.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. cav. Gino Finotello a segretario generale dell'Ufficio provinciale di Teramo;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno:

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Gino Finotello a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei sindacati fascisti di Teramo.

Roma, addì 29 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1928.

Approvazione della nomina del direttore generale della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, dei liquori e dei prodotti affini.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 23, secondo comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori

e prodotti affini, approvato con R. decreto 19 maggio 1927, n. 926;

Vista l'istanza con cui la Confederazione su detta chiede l'approvazione della nomina dell'on. prof. Alfredo Armato a direttore generale della menzionata Federazione, ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'on. prof. Alfredo Armato a direttore generale della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini.

Roma, addì 11 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Camillo Bozza nato a Trieste il 22 luglio 1878 da Camillo e da Olga Circovich, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Camillo Bozza il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 9 maggio 1928 del Consiglio di Stato, Sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Camillo Bozza il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1928.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire una propria agenzia in Taurianova ed una in Marina Franca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Viste le deliberazioni prese dal direttore generale del Banco predetto, in data 5 aprile 1928, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Vista la richiesta, in data 14 aprile 1928, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria agenzia in Taurianova ed una in Marina Franca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:

BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Anellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Anellich Domenico, figlio del fu Simone e della fu Saganich Maria, nato a San Giovanni Cherso il 17 luglio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Toich di Giovanni e fu Cuglianich Domenica, nata a San Giovanni Cherso il 18 novembre 1891; ed ai figli, nati a San Giovanni Cherso: Maria, nata il 29 gennaio 1920 e Domenico, nato il 26 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Domenico, figlio del fu Giovanni e della fu Domenica Velcich, nato a Dragosetti il 17 agosto 1848, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Dragosetti: Domenica, nata il 9 maggio 1893; e Domenico, nato il 7 maggio 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Sincich Maria fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Sincich Maria del fu Antonio e della fu Maria Tomasich, nata a Cittanova il 1° febbraio 1859 e residente a Pola, via Clivio Grion n. 5, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sincich in « Silvani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pulanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pulanich Eugenio, figlio del fu Giorgio e della fu Maria Sbisà, nato a Pola il 20 settembre 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Polani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Surich Maria di Antonio e di Gioseffa Luxich, nata a Pola il 18 luglio 1869 ed ai figli nati a Pola: Anna, nata l'8 dicembre 1903, insegnante a Val San Marina (Moschiena); Maria, nata l'11 marzo 1895, maritata a Maddau Agostino; Alma, nata il 13 settembre 1900, maritata a Lazizzera Filippo, attualmente residente a Forlì.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pulanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pulanich Giorgio, figlio di Eugenio e di Maria Jurich, nato a Pola il 19 febbraio 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Polani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stefania Koschier fu Michele e di Antonia Franolich, nata a Pola il 27 dicembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Grabar Giovanni fu Antonio da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni.

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Grabar Giovanni del fu Antonio e della fu Pualetich Antonia, nato a Rozzo l'11 novembre 1866, residente a Pola, via S. Francesco n. 4, di condizione manuale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Grabar in « Garbani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Grabar Alferio di Giovanni e fu Ferluga Luigia, nato a Pola il 24 maggio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bradich Giovanni fu Giovanni da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bradich Giovanni del fu Giovanni e di Caterina Caterincich, nato a S. Domenica di Visinada il 7 ot-

tobre 1890, residente a Pola, via Dignano, di condizione maestro, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bradich in « Bra ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Fabretto Matilde Giovanna fu Giovanni e di Niegovan Simeona, nata a Pola il 1° gennaio 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Raunich Antonio di Antonio da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Raunich Antonio di Antonio e di Maria Blascovich, nato a Trieste il 23 novembre 1897, residente a Pola, via Emo, 30, di condizione assistente postale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Raunich in « Ravignani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Ribarich Maria di Francesco e di Simich Maria, nata a Trieste il 5 settembre 1896; ed ai figli: Nella, nata a Gimino il 18 luglio 1922; Anna Maria, nata a Pola il 14 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Smocovich Antonio di Antonio da Sanvincenti;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto

Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sanvincenti e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Smocovich Antonio di Antonio e di Lucia Floricich, nato a Sanvincenti il 30 marzo 1894, residente a Sanvincenti, di condizione muratore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Smocovich in « Sergi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Scabich Francesca fu Francesco e di Maria Juricich, nata a Sanvincenti il 14 febbraio 1894; ed al figlio Sergio, nato a Sanvincenti il 21 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bacchiaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bacchiaz Maria vedova di Simone, figlia del fu Angelo Rizzi e della fu Flora Sponza, nata a Rovigno d'Istria il 15 agosto 1868, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacchia ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

1ª Pubblicazione.

(Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizioni	Ammontore della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA																																												
1	2	3	4	5																																												
Cons. 5 %	320619	15 —	Anchisi Giuseppina fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Colombo <i>Giuseppina</i> fu Carlo ved. di Anchisi, domic. ad Isola S. Giulio frazione Corconio (Novara).	Anchisi Giuseppina fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Colombo <i>Teresa</i> ecc. come contro.																																												
	320620	55 —			"	231659	115 —	Nascituri legittimi di Arturo Helg fu <i>Federico</i> , dom. a Milano; con usufr. vit. a Helg Arturo fu <i>Federico</i> , domic. a Milano.	Nascituri legittimi di Arturo Helg fu <i>Guglielmo-Federico</i> , domic. a Milano; con usufrutto vital. ad Helg Arturo fu <i>Guglielmo-Federico</i> , domic. a Milano.	"	208544	250 —	Caristo <i>Giuseppina</i> fu <i>Flavio</i> , ved. di Picocchi Francesco, domic. a Napoli.	Caristo <i>Maria Giuseppa</i> fu <i>Ilario</i> , ved. ecc. come contro.	"	208543	450 —	Caristo Amalia fu <i>Flavio</i> , nubile, domic. a Napoli.	Caristo Amalia fu <i>Ilario</i> nubile, domic. a Napoli.	" "	470059	40 —	Acotto Glauco fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Serra <i>Persilla</i> fu Tommaso, ved. di <i>Acotto</i> , domic. a Torino; la 1ª rendita è con usufr. vit. a Serra <i>Persilla</i> fu Tommaso, ved. di <i>Acotto</i> Giovanni, domiciliato a Torino.	<i>Acotto</i> Glauco fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Serra <i>Tarsilla</i> fu Tommaso ved. <i>Acotto</i> , domic. a Torino; la 1ª rendita è con usufr. vit. a Serra <i>Tarsilla</i> fu Tommaso, ved. di <i>Acotto</i> Giovanni, domic. a Torino.	470058	45 —	"	467536	7000 —	Chiarlone Giuseppina di Giuseppe, moglie di Gallizzo Innocente, domic. in Alba (Cuneo).	Chiarlone Giuseppina di Giuseppe, <i>nubile</i> , domic. in Alba (Cuneo).	P. N. 5 %	4869	3000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.	Buono Tesoro novennale 2ª serie	1485	Cap. 2000 —	Bellavita Angela-Maria e <i>Davide</i> di Camillo, minori sotto la p. p. del padre.	Bellavita Angela-Maria e <i>Luciano</i> di Camillo, minori sotto la p. p. del padre.	Buono Tesoro novennale 3ª serie	1291	" 2000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.	Buono Tesoro novennale 4ª serie	867
"	231659	115 —	Nascituri legittimi di Arturo Helg fu <i>Federico</i> , dom. a Milano; con usufr. vit. a Helg Arturo fu <i>Federico</i> , domic. a Milano.	Nascituri legittimi di Arturo Helg fu <i>Guglielmo-Federico</i> , domic. a Milano; con usufrutto vital. ad Helg Arturo fu <i>Guglielmo-Federico</i> , domic. a Milano.																																												
"	208544	250 —	Caristo <i>Giuseppina</i> fu <i>Flavio</i> , ved. di Picocchi Francesco, domic. a Napoli.	Caristo <i>Maria Giuseppa</i> fu <i>Ilario</i> , ved. ecc. come contro.																																												
"	208543	450 —	Caristo Amalia fu <i>Flavio</i> , nubile, domic. a Napoli.	Caristo Amalia fu <i>Ilario</i> nubile, domic. a Napoli.																																												
" "	470059	40 —	Acotto Glauco fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Serra <i>Persilla</i> fu Tommaso, ved. di <i>Acotto</i> , domic. a Torino; la 1ª rendita è con usufr. vit. a Serra <i>Persilla</i> fu Tommaso, ved. di <i>Acotto</i> Giovanni, domiciliato a Torino.	<i>Acotto</i> Glauco fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Serra <i>Tarsilla</i> fu Tommaso ved. <i>Acotto</i> , domic. a Torino; la 1ª rendita è con usufr. vit. a Serra <i>Tarsilla</i> fu Tommaso, ved. di <i>Acotto</i> Giovanni, domic. a Torino.																																												
	470058	45 —			"	467536	7000 —	Chiarlone Giuseppina di Giuseppe, moglie di Gallizzo Innocente, domic. in Alba (Cuneo).	Chiarlone Giuseppina di Giuseppe, <i>nubile</i> , domic. in Alba (Cuneo).	P. N. 5 %	4869	3000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.	Buono Tesoro novennale 2ª serie	1485	Cap. 2000 —	Bellavita Angela-Maria e <i>Davide</i> di Camillo, minori sotto la p. p. del padre.	Bellavita Angela-Maria e <i>Luciano</i> di Camillo, minori sotto la p. p. del padre.	Buono Tesoro novennale 3ª serie	1291	" 2000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.	Buono Tesoro novennale 4ª serie	867	" 500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.																			
"	467536	7000 —	Chiarlone Giuseppina di Giuseppe, moglie di Gallizzo Innocente, domic. in Alba (Cuneo).	Chiarlone Giuseppina di Giuseppe, <i>nubile</i> , domic. in Alba (Cuneo).																																												
P. N. 5 %	4869	3000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.																																												
Buono Tesoro novennale 2ª serie	1485	Cap. 2000 —	Bellavita Angela-Maria e <i>Davide</i> di Camillo, minori sotto la p. p. del padre.	Bellavita Angela-Maria e <i>Luciano</i> di Camillo, minori sotto la p. p. del padre.																																												
Buono Tesoro novennale 3ª serie	1291	" 2000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.																																												
Buono Tesoro novennale 4ª serie	867	" 500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.																																												

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 maggio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

1ª Pubblicazione

(Elenco n 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di isorizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
I	2	3	4	5
Buoni Tesoro novennali a premio				
2ª Serie	170	Cap. 30,000 —	Machetti Fidalma, moglie di Innocenti Sil-	Machetti Fidalma, moglie di Innocenti Tar-
1ª Serie	491	5,000 —	vito-Tarquinto.	quinio.
3.50 %	689091	175 —	Chianale Ignazio, Maddalena, Redenta ed	Chianale Ignazio, Maddalena, Paolina-Reden-
"	689092	175 —	Albina fu Gio. Batta, minori sotto la p. p. della madre Rodes Catterina fu Gio. Batta, ved. Chianale, domic. a Ceres (Torino). La seconda rendita è con usufrutto vital. a Rodes Catterina fu Gio. Batta, ved. di Chianale Gio. Batta, domic. a Ceres (Torino).	ta ed Albina, fu Gio. Batta, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufr. vital. come contro.
"	474901	175 —	Rocca Marietta fu Bartolomeo, moglie di Guassardi Cristoforo fu Guido, vincolata.	Rocca Anna-Maria-Maddalena fu Bartolomeo, moglie di Guassardo Cristoforo fu Guido; vincolata.
P. N. 5 %	7169	15 —	Peira Tersilla fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Colla Palmira fu Battista, ved. di Peira Pietro, domic. a S. Stefano Belbo (Cuneo).	Peira Margherita-Giuseppina-Tersilla fu Antonio domic. a S. Stefano Belbo (Cuneo).
3.50 %	328408	133 —	Scevola Eugenio fu Antonio, domic. a Rozza d'Arazzo (Alessandria); vincolata.	Scevola Arrigo-Pio-Eugenio fu Antonio, domic. come contro; vincolata.
Buono Tesoro ordinario stampigliato serie D eserc. 1925-26	1657	Cap. 5,000 —	Mapelli Clementina fu Domenico.	Zizioli Clementina-Caterina fu Domenico, moglie di Mupelli Cipriano.
Buono Tesoro ordinario stampigliato serie B eserc. 1926-27	324	60 —	Siccardi Natalina di Gio. Batta, minore sotto la p. p. del padre.	Siccardi Maria-Natalina ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale stampigliato 1ª emissione	1204	Cap. 5,000 —	Robbiani o Robiani Achille di Michele, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela fino alla di lui maggiore età di Valdanieri Carlo fu Michele.	Robbiani Giuseppe-Achille di Michele, minore ecc., come contro.
3.50 %	504482	175 —	Mila Maria fu Antonio, ved. di Guala Francesco, domic. a Torino.	Mila Domenica fu Antonio, ved. ecc. come contro.
"	240662	35 —	Lambruschini Teresa fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Crovetto Geronima, domic. in Genova.	Lambruschini Maria-Teresa fu Luigi, minore ecc. Come contro.
"	524390	35 —	Casale Giustina-Adele di Michele, nubile, domic. in Ivrea (Torino).	Casale Giustina-Adele di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domic. come contro.
Buono Tesoro ordinario serie C eserc. 1924-25	727	Cap. 2,000 —	Maria Semeria di Angelo.	Semeria Maria di Angelo, minore sotto la p. p. del padre.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificcate.

Roma, 26 maggio 1928 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 16,
dal 16 al 22 aprile 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Carbonchio ematico.</i>				
Aosta	Caluso	B	1	—
Bari delle Puglie	Noci	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Brescia	B	—	2
Id.	Capriano-Azzano	B	—	1
Id.	Ghedì	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Id.	Roncadelle	B	—	2
Campobasso	Gallo	B	—	2
Catania	Fiumefreddo	B	—	1
Cosenza	S. Giorgio Albanese	O	—	2
Cremona	Corte de' Frati	B	—	1
Frosinone (a)	Piglio	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Santopadre	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Milano	Garbagnate	B	—	1
Id.	S. Fiorano	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Pavia	Garlasco	B	—	1
Id.	Landriano	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Rubiera	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Siracusa	Melilli	B	1	—
Varese	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Laveno Mombello	B	1	—
			10	25
<i>Carbonchio sintomatico.</i>				
Nuoro	Borore	B	—	1
Palermo	Castronovo	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
			1	2
<i>Afta epizootica.</i>				
Alessandria	Alessandria	B	1	1
Id.	Casale	B	1	1
Id.	Cassano Spinola	B	1	—
Id.	Castellnuovo d'Asti	B	1	—
Id.	Grondana	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Alessandria	Moncucco	B	1	—
Id.	Novi Piemonte	B	1	—
Id.	Rosignano Monferr.	B	—	1
Id.	Tortona	B	2	1
Bari delle Puglie	Trani	B	1	—
Belluno	Belluno	B	—	3
Id.	Quero	B	—	1
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Arsago d'Adda	B	2	3
Id.	Bedulita	B	1	—
Id.	Bergamo	B	2	—
Id.	Bonate Sopra	B	—	1
Id.	Bonate Sotto	B	—	1
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Calcio	B	2	1
Id.	Canonica d'Adda	B	—	1
Id.	Civate al Piano	B	3	3
Id.	Clusone	B	1	1
Id.	Gazzaniga	B	2	—
Id.	Mapello	B	2	—
Id.	Martinengo	B	—	5
Id.	Mornico al Serio	B	2	16
Id.	Ponte di Nossà	B	—	1
Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Strozza	B	—	1
Id.	Vertova	B	—	1
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Bologna	B	4	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Granarolo	B	1	—
Brescia	Brescia	B	1	2
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Camignone	B	1	—
Id.	Capriolo	B	2	1
Id.	Castegnato	B	1	1
Id.	Castenedolo	B	3	1
Id.	Chiari	B	5	—
Id.	Coccaglio	B	—	2
Id.	Comezzano-Cizzago	B	—	5
Id.	Dello	B	—	1
Id.	Ghedì	B	2	4
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Lonato	B	2	—
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	B	7	—
Id.	Passirano	B	3	—
Id.	Pederagnaga	B	2	—
Id.	Pontevico	B	—	2
Id.	Pontoglio	B	3	—
Id.	Presezzo	B	1	—
Id.	Provezza	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	1	—
Id.	Remedello	B	—	1
Id.	Rodengo-Safano	B	—	2
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	4	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	—	1
Como (a)	Albate	B	4	1
Id.	Camnago Volta	B	2	—
Id.	Carimate	B	6	2
Id.	Carlazzo	B	3	—
Id.	Casatenovo	B	1	1
Id.	Como	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Como	Erba	B	1	—
Id.	Merate	B	2	—
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Novedrate	B	1	—
Id.	Oggionno	B	1	—
Id.	Osnago	B	1	2
Id.	Parè	B	2	—
Id.	Piano Porlezza	B	1	—
Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Veleso	B	4	—
Id.	Zelbio	B	1	—
Cremona	Castelleone	B	1	—
Id.	Genivolta	B	1	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Cuneo	Ceresola d'Alba	B	1	—
Id.	Farigliano	B	1	—
Id.	Mondoyl	B	—	1
Id.	Monastero di Vasco	B	1	—
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Sanfront	B	1	—
Id.	Vicoforte	B	—	1
Ferrara	Centò	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Id.	Ro	B	1	—
Id.	S. Agostino	B	1	—
Firenze	Pontassieve	B	1	—
Id.	Vicchio	B	1	—
Fiume	Fontana del Conte	B	1	—
Foggia	Foggia	B	7	2
Id.	Lucera	B	1	—
Frosinone (a)	Anagni	B	1	—
Id.	Frosinone	B	1	—
Genova	Campoligure	B	1	—
Id.	Isola del Cantone	B	3	—
Livorno	Collesalvetti	B	16	—
Lucca	Camaiore	B	1	—
Id.	Capannori	B	2	—
Id.	Lucca	B	2	1
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Viareggio	B	—	1
Macerata	Montecassiano	B	—	7
Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Marcaria	B	—	4
Id.	Motteggiana	B	1	—
Id.	Viadana	B	2	—
Id.	Virgilio	B	1	1
Milano	Assago	B	—	1
Id.	Bollate	B	—	3
Id.	Brembio	B	—	1
Id.	Cassina de' Pecchi	B	1	1
Id.	Castano Primo	B	—	2
Id.	Cesano Boscone	B	—	2
Id.	Cesano Maderno	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	2
Id.	Desio	B	—	1
Id.	Lainate	B	1	5
Id.	Macherio	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	2
Id.	Meleti	B	1	1
Id.	Milano	B	4	14
Id.	Renate	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Milano	S. Fiorano	B	—	2
Id.	S. Giuliano	B	—	2
Id.	S. Vittore Olona	B	—	1
Id.	Segrate	B	—	1
Id.	Settala	B	—	4
Id.	Settimo Milanese	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Id.	Turano	B	—	1
Id.	Vanzago	B	1	3
Id.	Villanova Sillaro	B	—	1
Id.	Carpi	B	—	2
Modena	Finale	B	1	—
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	7	6
Id.	Montese	B	1	—
Id.	Pavullo	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Soliera	B	1	—
Id.	Zocca	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Galliate	B	—	2
Id.	Garbagna	B	—	7
Id.	Granozzo	B	2	12
Id.	Grignasco	B	1	—
Id.	Novara	B	1	3
Id.	Romantino	B	—	1
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Galliera	B	2	—
Id.	Padova	B	2	—
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	—
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	2	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Vigatto	B	4	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Alagna	B	1	—
Id.	Arena Po	B	—	8
Id.	Bosnasco	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Confienza	B	—	2
Id.	Goido	B	—	1
Id.	Gravellona	B	—	1
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Mede	B	2	—
Id.	Mirabello	B	2	—
Id.	Montubeccaria	B	—	1
Id.	Pieve Porto Morone	B	—	2
Id.	S. Genesio	B	1	—
Id.	Turago Bordone	B	2	—
Id.	Villabiscossi	B	2	—
Piacenza	Castel S. Giovanni	B	3	—
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Gazzola	B	—	1
Id.	Gropparello	B	1	—
Id.	Piacenza	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti.	Nuovi denunciati				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>					<i>Segue Malattie infettive dei suini.</i>				
Piacenza	Pontenure	B	1	—	Fiume	Fiume	S	1	—
Id.	Rivergaro	B	1	—	Forlì	Cesena	S	1	—
Id.	Rottofreno	B	—	1	Frosinone (a)	Pontecorvo	S	1	—
Id.	Sarmato	B	—	1	Grosseto	Grosseto	S	1	—
Id.	Ziano	B	1	—	Napoli	Napoli	S	1	—
Pisa	Pisa	B	—	1	Pola	Castelnuovo	S	—	1
Pistoia	Pistoia	B	1	—	Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Serravalle	B	1	—	Id.	Rionero in Vulture	S	1	—
Potenza	Rionero in Vulture	B	1	2	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	1	—
Id.	Id.	Cp	—	1	Roma	Palestrina	S	1	—
Id.	Id.	S	—	2	Id.	Roma	S	1	—
Id.	Trecchina	B	1	—	Rovigo	Occhiobello	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	2	—	Salerno	Buccino	S	—	1
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	1	2	Id.	S. Gregorio Magno	S	—	1
Id.	Correggio	B	—	4	Siena	Sovicille	S	1	—
Id.	Poviglio	B	—	1	Trento	Levico	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	1	Id.	Premione	S	1	—
Roma	Roma	B	11	—	Id.	Vigo	S	—	1
Id.	Id.	O	4	—	Trieste	Trieste	S	—	3
Siena	Montalcino	B	—	1	Venezia	Annone Veneto	S	—	1
Sondrio	Montagna	B	—	1					
Terni	Terni	B	1	—				18	14
Torino	Carmagnola	B	2	—					
Id.	Chieri	B	—	1					
Id.	Ciriè	B	1	—					
Id.	Forno Canavese	B	2	—					
Id.	Moncalieri	B	1	—					
Id.	Rocca Canavese	B	1	—					
Trieste	Trieste	B	1	—					
Varese	Abbate Guazzone	B	1	—					
Id.	Angera	B	1	4	Brescia	Gussago	E	—	1
Id.	Arcisate	B	3	1	Brindisi	Cellino S. Marco	E	—	2
Id.	Brescia	B	1	—	Napoli	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Cardano al Campo	B	1	—	Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Caronno Ghiringhella	B	1	—	Piacenza	Piacenza	E	1	—
Id.	Cittiglio	B	1	—	Salerno	Salerno	E	1	—
Id.	Cuvio	B	1	—					
Id.	Ispra	B	3	1				11	3
Id.	Laveno Mombello	B	1	4					
Id.	Leggiano Sangiano	B	1	—					
Id.	Malgesso	B	1	—					
Id.	Marnate	B	2	—					
Id.	Osmate Lentate	B	1	—					
Id.	Verzate	B	1	—					
Venezia	Pramaggiore	B	—	1					
Id.	Santa Maria di Sala	B	—	1					
Vercelli	Caresanablot	B	—	1					
Id.	Cascine S. Giacomo	B	1	—					
Id.	Crova	B	1	—					
Id.	Palazzo Vercellese	B	1	—					
Id.	Villarboit	B	1	—					
Vicenza	Velo d'Astico	B	1	—					
			300	246					
<i>Malattie infettive dei suini.</i>					<i>Farcinò criptococcico.</i>				
Aquila degli Abruzzi	Pratola Pelignā	S	—	2	Avellino	Altavilla	E	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—	Id.	Avellino	E	1	—
Id.	Monte Urano	S	1	—	Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Rapagnano	S	1	—	Id.	Forino	E	2	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	—	Id.	Lauro	E	1	—
Avellino	Montefalcione	S	—	1	Id.	Mirabella Eclano	E	—	1
Bolzano	S. Lorenzo	S	—	1	Id.	Montoro Superiore	E	—	1
Brescia	Poncarale Flero	S	—	1	Id.	Pietradefusi	E	1	—
					Id.	Quindici	E	1	—
					Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	E	1	—
					Id.	Gravina	E	1	—
					Id.	Terlizzi	E	1	—
					Campobasso	Fossalto	E	1	—
					Catania	Adernò	E	3	—
					Id.	Bronte	E	1	—
					Id.	Fiumefreddo	E	1	—
					Id.	Giarre	E	2	—
					Id.	Paternò	E	1	—
					Id.	Riposto	E	1	—
					Genova	Carasco	E	1	—
					Id.	Castiglione	E	2	—
					Id.	Chiavari	E	1	—
					Id.	Sestri Levante	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Farcino criptococcico.</i>					<i>Segue Rabbia.</i>				
Messina	Brolo	E	2	—	Varese	Casale Litta	Cn	1	1
Id.	Messina	EE	2	1	Id.	Varese	Cn	1	—
Napoli	Afragola	E	2	—	Venezia	Cavarzere	Cn	—	1
Id.	Gragnano	E	1	—	Viterbo	Bolsena	Cn	—	1
Id.	Napoli	EE	14	—	Id.	Fabrica di Roma	Cn	—	1
Id.	Palma Campania	E	2	—				23	40
Id.	Pomigliano d'Arco	EE	3	—					
Id.	S. Giuseppe	E	7	—					
Id.	S. Nicola	EE	1	—					
Id.	Terzigno	EE	2	—					
Palermo	Palermo	E	21	—					
Pisa	Bagni S. Giuliano	EE	1	—					
Potenza	Rionero in Vulture	EE	—	1					
Roma	Roma	E	1	—					
Salerno	Amalfi	EE	1	—					
Id.	Eboli	E	1	—	Ancona	Fabriano	O	6	—
Id.	Fisciano	E	1	—	Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	4	1
Id.	Mercato S. Severino	EE	1	—	Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	EE	1	—	Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—	Id.	Celano	O	1	—
Id.	Pagani	E	—	1	Id.	Collarmele	E	1	—
Id.	Pellèzzano	EE	1	—	Id.	Pereto	E	15	—
Id.	Pontecagnano	EE	4	—	Id.	Pettorano sul Gizio	O	3	—
Id.	Salerno	E	1	—	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—	Id.	Rocca di Mezzo	O	10	—
Id.	Scafati	EE	3	—	Id.	Rocca Pia	O	1	—
Id.	Albenga	E	1	—	Id.	S. Demetrio	O	1	—
			103	5	Id.	Scoppito	O	1	—
					Id.	Tagliacozzo	O	2	—
					Id.	Monteleone	O	1	—
					Id.	Agnone	O	4	1
					Id.	Castel del Giudice	O	3	2
					Id.	Pescopennataro	O	3	1
					Id.	S. Pietro Avellana	O	3	—
					Id.	S. Angelo del Pesco	O	3	4
					Id.	Cerignola	O	1	—
					Id.	Faeto	O	1	—
					Id.	Foggia	O	2	—
					Id.	Lucera	O	1	—
					Id.	Paliano	O	1	—
					Id.	Imperia	E	1	—
					Id.	Sefro	O	3	—
					Id.	Irsina	O	1	—
					Id.	Montescaglioso	O	1	—
					Id.	Pisticci	O	1	—
					Id.	Assisi	O	3	—
					Id.	Foligno	O	3	—
					Id.	Trevi	O	1	—
					Id.	Atella	O	5	—
					Id.	Avigliano	O	1	—
					Id.	Lavello	O	1	—
					Id.	Melfi	O	1	—
					Id.	Rapolla	O	1	—
					Id.	Venova	O	1	—
					Id.	Monte S. Giovanni	O	3	—
					Id.	Posta	O	3	—
					Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—
					Id.	Anzio	O	1	—
					Id.	Canale Monterano	O	1	—
					Id.	Cerveteri	O	1	—
					Id.	Civitavecchia	O	1	—
					Id.	Ienne	O	1	—
					Id.	Marcellina	O	1	—
					Id.	Montalto	O	1	—
					Id.	Oriolo Romano	O	1	—
					Id.	Roma	O	3	—
<i>Rabbia.</i>									
Agrigento	Palma Montechiaro	Cn	—	1					
Ancona	Ancona	Cn	4	—					
Arezzo	Castelfranco di Sopra	Cn	1	—					
Id.	Sansepolcro	Cn	1	—					
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—					
Caltanissetta	Villalba	Cn	—	1					
Frosinone (a)	Boville Ernica	B	1	—					
Id.	Cassino	B	1	—					
Macerata	Pievetorina	Cn	—	1					
Id.	Recanati	Cn	1	—					
Id.	Ussita	B	2	—					
Id.	Visso	B	2	—					
Milano	Lodi	Cn	—	3					
Modena	Carpi	Cn	—	1					
Napoli	Aversa	Cn	—	2					
Id.	Frattamaggiore	Cn	—	2					
Id.	Gragnano	Cn	—	1					
Id.	Napoli	Cn	—	13					
Novara	Borgomanero	Cn	—	1					
Id.	Cameri	Cn	—	1					
Palermo	Palermo	Cn	3	5					
Id.	Id.	E	1	—					
Id.	Id.	Fl	1	—					
Pavia	Stradella	Cn	—	1					
Perugia	Foligno	Cn	—	1					
Pisa	Pisa	Cn	—	1					
Siena	Siena	Cn	—	1					
Siracusa	Lentini	Cn	1	—					
Id.	Sortino	Cn	1	—					

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località	MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia				con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	30	35	Vaiuolo ovino	12	20	33
Carbonchio sintomatico	3	3	3	Aborto epizootico	4	5	6
Afta epizootica	42	252	546	Diarrea dei vitelli	3	3	7
Malattie infettive dei suini	20	28	32	Tubercolosi bovina	1	1	5
Morva	5	6	14	Influenza del cavallo	2	2	3
Farcino criptococcico	13	50	108	Barbone dei bufali	2	2	2
Rabbia	20	32	63	Peste aviaria	2	4	5
Rogna	17	69	155	Colera dei polli	9	13	6
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	13	15				

B bovina; Bf bufalina; O ovina; Cp caprina; S suina; E equina; P pollame; Cn canina; Fl felina; Sc scimmie.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 7 del 1928.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Buenos Ayres;
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Buenos Ayres sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE. i prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. Il Ministro: BIANCHI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Esami di abilitazione alla continuazione dell'esercizio delle arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere.

A norma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, il Ministero dell'Interno, d'accordo coi Ministeri della pubblica istruzione e dell'economia nazionale, ha disposto quanto segue:

1. — Gli esami di abilitazione alla continuazione dell'esercizio delle arti di ottico, odontotecnico, meccanico ortopedico ed ernista, ed infermiere, comprese le specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, avranno inizio col 20 luglio 1928 presso le seguenti sedi:

a) per gli ottici: Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Firenze, Forlì, Genova, Lecce, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Pola, Roma, Sassari, Siena, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona;

b) per gli odontotecnici: Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brindisi, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Ferrara, Firenze, Fiume, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, Lecce, Livorno, Macerata, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Pola, Ravenna, Roma, Sassari, Savona, Siena, Spezia, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Trento, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Zara.

c) per i meccanici ortopedici ed ernisti: Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Sassari, Torino, Venezia, Verona;

d) per gli infermieri in genere e per le specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici: Alessandria, Ancona, Aosta, Aquila, Arezzo, Ascoli, Agrigento, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Firenze, Fiume, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pola, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Spezia, Teramo, Taranto, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Zara.

2. — Potranno partecipare ai suddetti esami coloro che alla data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e, cioè, al 1° agosto 1927 avevano già esercitato direttamente e pubblicamente da almeno due anni la propria arte.

Tuttavia, saranno ammessi agli esami per infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di esercizio, coloro che dimostrino di aver seguito i corsi per infermiere di bordo indetti dal Ministero dell'Interno, oppure i corsi per infermiere indetti da istituti ospedalieri e superati i relativi esami.

3. — Gli esami di cui ai numeri precedenti, consisteranno in prove pratiche manuali ed in risposte orali a quesiti fondamentali che la Commissione esaminatrice farà a ciascun candidato e che rientrano nel corredo delle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte per la quale si chiede l'abilitazione.

4. — Coloro che trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 23 giugno 1927, n. 1264, intendono partecipare agli esami, dovranno produrre domanda entro il 30 giugno 1928 al prefetto della Provincia di loro residenza se nella medesima sia stata stabilita la sede degli esami nell'arte che intendono esercitare oppure al prefetto di una delle Provincie che sia sede degli esami suddetti.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa dell'arte nella quale si intende dare l'esame; per l'arte di infermiere occorre indicare esplicitamente se si aspira all'abilitazione generica, per tale arte o a quella specifica per massaggiatore o per capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Alla domanda debbono esserè uniti i seguenti documenti:

- a) atto di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto o compia il 21° anno di età entro il 31 dicembre 1928;
- b) fotografia autenticata dal podestà del Comune di residenza del candidato;
- c) documenti comprovanti che il candidato si trovi nelle condizioni indicate al numero 2;
- d) certificato penale in data non anteriore a tre mesi dalla quale risulti che, fatta eccezione della ipotesi prevista all'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, l'aspirante non abbia riportato condanne passate in giudicato a pena restrittiva della libertà personale per la durata di oltre tre mesi per delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprietà di cui rispettivamente ai capi 1°, 2° e 3° del titolo VIII, 1°, 2°, 4°, 5° e 6° del titolo IX, e 1° e 2° del titolo X del secondo libro del Codice penale, o che, avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- e) cartolina vaglia di lire 35 intestata all'economista della Prefettura per propine e spese di esame.

5. — A coloro che abbiano superato gli esami verrà rilasciato dal prefetto della Provincia nella quale gli esami saranno stati dati, dietro esibizione della quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, un certificato di abilitazione alla continuazione della propria arte.

6. — Sono esentati dagli esami di abilitazione di cui al presente avviso:

- a) coloro che siano in possesso del diploma delle scuole convitto per infermiere professionali di cui all'art. 8 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832;
- b) i ciechi di guerra che abbiano superato i corsi per massaggiatore presso la Regia scuola professionale annessa all'Istituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze;
- c) coloro che abbiano frequentato i corsi per sottufficiale infermiere del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, oppure per infermiere o infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, superando i relativi esami finali;
- d) il personale di vigilanza dei manicomi, che è soggetto alle disposizioni degli articoli 22 e seguenti del R. decreto 16 agosto 1904, n. 36.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla borsa di studio William Ramsay, in Inghilterra, per l'anno scolastico 1928-29.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238, col quale si istituiva, in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, una borsa di studio di annue lire sterline 300, per dieci anni, a decorrere dal 1919-20, al fine di dar modo a provetti clinici di recarsi in Inghilterra ad attendere a studi nella chimica pura o applicata;

Decreta:

E' aperto il concorso alla borsa di studio William Ramsay in Inghilterra, per l'anno scolastico 1928-29. Alla borsa di studio è annesso l'assegno annuo di lire sterline 300, che sarà pagato al pensionato in quattro rate trimestrali anticipate in Londra dalla Fondazione William Ramsay, la quale ha facoltà di prelevare sull'anzidetto assegno la somma di lire sterline 50 per spese di laboratorio.

Il pensionato ha l'obbligo di attendere in Inghilterra, ove deve recarsi il 1° ottobre 1928, a studi o ricerche di riconosciuta importanza nella chimica pura o applicata.

La borsa sarà conferita per un anno, ma ne potrà essere prorogato il godimento di sei mesi o di un anno, nel caso che il pensionato abbia in corso lavori o indagini scientifiche che, a giudizio del Consiglio della Fondazione, debbono essere condotte a termine nell'interesse della scienza.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare cittadini italiani, laureati in chimica o in chimica industriale o in chimica e farmacia in università o istituti superiori del Regno, da non più di dieci anni computati alla data di scadenza del concorso.

Coloro che intendono prendere parte al concorso ne dovranno far pervenire domanda a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) entro il 31 luglio 1928.

La domanda, che dovrà essere redatta su carta bollata da L. 3 e portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata del diploma di laurea o di un certificato di conseguita laurea, del certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, di un'esposizione del curriculum scolastico e scientifico del candidato e di un documento dal quale risulti che il candidato conosca la lingua inglese.

Potrà inoltre ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i documenti e i titoli che ritenesse atti a provare la sua preparazione nelle discipline chimiche.

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una Commissione, all'uopo nominata, che con relazione scritta designerà il vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a posti nel ruolo consolare.

(Decreto Ministeriale 6 dicembre 1927-VI)

Per console di 3ª classe.

Gobbi Giovanni.

Per vice console di 1ª classe.

Guerrini Maraldi Agostino.
Montecchi Romeo.
Dessaules Mario.
Campini Umberto.
Gradenigo Sergio Augusto.
Busi Gino.

Per vice console di 2ª classe.

Chiusano Vittorio.
Gallina Vitale.
Drago Luigi.
Minniti Ettore.
Morganti Loffredo.
Zasso Francesco.
Sbrana Bivio.

Per addetto consolare.

Ambrosi Battista.
Schininà Emanuele.
Semplicini Dino.
Casertano Raffaele.
Logoluso Antonio.

Roma, 31 maggio 1928 - Anno VI

ROSSI ENRICO, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.